

**CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**I convocazione**  
**13a Seduta**

**Estratto dal verbale della seduta pubblica del 19/07/2017**

Presiede il Sindaco della Citta' metropolitana Merola Virginio

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

<b>MANCA DANIELE(**)</b>	<b>EVANGELISTI MARTA (*)</b>
<b>SETA ERIKA(*)</b>	<b>MENGOLI LORENZO (*)</b>
<b>SANTONI ALESSANDRO(**)</b>	<b>RAINONE PAOLO (**)</b>
<b>ERRANI FRANCESCO</b>	<b>FERRI MARIARAFFAELLA</b>
<b>GNUDI MASSIMO</b>	<b>LELLI LUCA</b>
<b>LEMBI SIMONA</b>	<b>MONESI MARCO</b>
<b>PERSIANO RAFFAELE</b>	<b>RUSCIGNO DANIELE</b>
<b>SANTI CASALI RAFFAELLA(*)</b>	<b>SCALAMBRA ELISABETTA</b>
<b>TINTI FAUSTO(*)</b>	<b>VERONESI GIAMPIERO</b>

Presenti n. 11

(\*) = assente

(\*\*) = assente giustificato

Scrutatori: LELLI LUCA, LEMBI SIMONA

Partecipa il Segretario Generale ROBERTO FINARDI.

omissis

**DELIBERA N.36 - I.P. 1955/2017 - Tit./Fasc./Anno 1.8.1.0.0/4/2017**

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

U.O. SOCIETA'

BolognaFiere S.p.A.: modifiche statutarie.

## DISCUSSIONE

*SINDACO METROPOLITANO MEROLA:*

Oggetto n. 2: Bologna Fiere S.p.A. – Modifiche statutarie.

Si precisa che ieri è stata trasmessa la documentazione definitiva a seguito di modifiche pervenute.

La parola al Consigliere delegato Veronesi.

*CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI:*

Grazie, Sindaco.

Anche questo punto è stato analizzato in Commissione.

La Città metropolitana di Bologna è socia di Bologna Fiere e ne partecipa con un azionariato dell'11 e quasi 3% del capitale sociale.

Su questa questione, che abbiamo sviscerato e sulla quale ci sono state anche alcune ripercussioni a livello "giornalistico", c'è da fare un passo indietro e da analizzare un po' l'inizio del percorso, dando atto del fatto che già nell'ottobre del 2015 il Comune di Bologna aveva richiesto a un proprio consulente un parere in merito al modello societario di Bologna Fiere e lo stesso Sindaco si era fatto carico allora di promuovere un gruppo di lavoro tecnico per la revisione statutaria, proprio perché si intendeva superare le criticità dello Statuto e consentire così l'adeguamento alla normativa nazionale ed europea.

Ora, venendo ai nostri giorni, quindi alla storia più recente, ma non dimenticando quindi questo passaggio, che credo sia importante anche per il ruolo che il Sindaco ricopre, il Consiglio di Amministrazione di Bologna Fiere ha convocato un'Assemblea straordinaria dei soci per il 20 luglio, quindi per domani, per approvare le modifiche statutarie e ha fatto pervenire il testo con la relativa proposta.

È però vero che sin dal 10 luglio, più precisamente il 10 luglio, l'assessore regionale Palma Costi ha rilevato, in particolare, un problema nella ripartizione delle competenze tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, problema che, come più volte ho avuto modo di dire, condivido nel merito amministrativo.

Peraltro, a questo si aggiunge il fatto che – quindi di questo abbiamo abbondantemente parlato in Commissione – in data 17 luglio il Consiglio comunale di Bologna ha approvato le modifiche allo Statuto di Bologna Fiere, portando alcuni emendamenti proposti dalla Giunta connessi sempre alla ripartizione, perché è sempre questo il problema delle competenze tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, ma che interessano gli articoli 15 e 22, quindi articoli diversi, ma che hanno portato nei fatti a delle ulteriori variazioni rispetto alla proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione.

Due, sostanzialmente, le materie che vengono coinvolte: il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della società e la cessione di marchi e di beni inerenti all'esercizio dell'attività fieristica.

Queste due materie, nella proposta che era stata avanzata dal Consiglio di Amministrazione, erano state trasferite dalle competenze dell'Assemblea straordinaria alle competenze del Consiglio di Amministrazione con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti.

L'obiettivo, invece, è stato quello proprio di riportare queste importanti materie nell'ambito della sfera di autorizzazione dei soci all'Assemblea ordinaria, andando così incontro anche, ma non solo, alle richieste

avanzate dalla Regione. Proprio per questo la Città metropolitana non può che valutare positivamente le modifiche apportate allo Statuto dal CdA, con i necessari emendamenti che ho descritto e che sono connessi alla ripartizione – lo ribadisco – delle competenze tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione; modifiche che complessivamente sono dirette principalmente a superare quelle criticità che ho elencato dal punto di vista normativo e giurisprudenziale.

Grazie.

*SINDACO METROPOLITANO MEROLA:*

È aperta la discussione.

Prego, Consigliera.

*CONSIGLIERA EVANGELISTI:*

Assistere alla discussione che su questo tema è avvenuta presso il Comune di Bologna, e ancora prima forse in Regione, ha destato, da un lato, per così dire, forti perplessità e, dall'altro, si potrebbe dire che è stato in qualche modo istruttivo.

Ascoltare come l'Assessore Conte venga tacciato dalla stessa maggioranza come fautore di una gestione pasticciata lascia davvero basiti. Di fatto questa modifica statutaria, che oggi ci viene proposta, mette fine alla golden share, cioè la possibilità appunto di controllo pubblico della Fiera, nascondendosi però dietro al paravento delle norme comunitarie, o comunque del rispetto di una normativa che viene invocata e applicata soltanto quando serve.

Quello che traspare, in realtà, è un vero e proprio interesse solo e prevalentemente sui possibili utili generati dalla società Bologna Fiere, passando appunto in secondo piano la funzione in qualche modo di bene comune, che anche in ambito metropolitano Bologna Fiere riveste.

Si è arrivati fin qua oggi a discutere in Commissione e a votare questo oggetto in un modo, sì, forse un po' pasticciato, esplicativo però forse della difficoltà a giustificare determinate scelte.

Qualcuno in Comune ha detto: "siamo invitati a votare su una museruola da mettere a noi stessi". È un pensiero che condivido. Così come condivido il pensiero di chi ha auspicato che su questa delibera vigilino gli organi competenti.

Non si può prestare l'assenso a un tema così importante per spirito di responsabilità, come ho sentito appunto pronunciare e come ho letto.

Il mio invito, quindi, a tutti i Consiglieri metropolitani e ai Capigruppo a non condividere con il proprio voto questa scelta, abbandonando l'aula, manifestando in questo modo il più ampio dissenso.

*SINDACO METROPOLITANO MEROLA:*

Altri chiedono la parola?

Prego, Consigliere Errani.

*CONSIGLIERE ERRANI:*

Grazie, Sindaco.

In realtà, c'è stato un percorso, io invece credo, trasparente, alla luce del sole, che ha coinvolto non solo i soci pubblici in un lavoro anche tecnico, ma anche le Commissioni, le Commissioni consiliari. Posso testimoniare quello che è accaduto anche in Comune a Bologna, e il Consiglio comunale, e oggi il Consiglio metropolitano.

Fiera è una società importante per lo sviluppo della nostra città, della nostra Città metropolitana, a supporto dello sviluppo delle imprese del territorio e rappresenta una delle società partecipate del Comune di Bologna e della Città metropolitana fra le più importanti, che registrano risultati molto importanti – questo è testimoniato anche dall'ultimo bilancio –, che conferma quindi anche la strada su cui stiamo lavorando, credo sia quella giusta.

Per quanto appunto riguarda invece l'aggiornamento dello Statuto, io ricordo che competenza del Consiglio metropolitano è deliberare sulle modifiche statutarie, tutte le altre deliberazioni sono competenza invece delle Giunte e dei Sindaci.

Ci tengo a ricordare che questa modifica si è resa necessaria. È stato necessario, quindi, rivedere l'attuale modello societario, in particolare, come ha ricordato il collega Veronesi prima di me, per quanto riguarda le norme statutarie conferenti proprio i poteri speciali ai soci pubblici, a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale.

La revisione statutaria si è resa necessaria al fine di superare le criticità dell'attuale Statuto e consentendone quindi l'adeguamento rispetto alle normative comunitarie e nazionali.

I rappresentanti degli Enti pubblici soci sono – lo sappiamo – oltre alla Città metropolitana anche il Comune di Bologna, la Regione, la Camera di Commercio e tutti i soci pubblici hanno lavorato insieme. Questo, infatti, è il risultato, quello che viene proposto oggi, di un percorso condiviso.

Ci tengo anche a ricordare alcuni passaggi importanti, che sono avvenuti in queste settimane.

Uno riguarda il verbale di incontro tra il Comune di Bologna e le parti sociali CGIL, CISL, UIL, del 12 luglio. Credo che sia stato un accordo molto importante perché sottolinea l'importanza dell'attuale assetto societario, che vede la maggioranza azionaria saldamente in mano pubblica; sottolinea l'importanza di un'attenzione alla tutela e alla qualità del lavoro; suggerisce appunto modifiche tese a salvaguardare il patrimonio pubblico, come ha ricordato prima il collega Veronesi, e i marchi della Fiera.

Questo è avvenuto, è avvenuto prima in Consiglio comunale a Bologna, con un emendamento della Giunta, avviene oggi in Consiglio metropolitano, e sono emendamenti diretti proprio a garantire e a salvaguardare il patrimonio pubblico immobiliare e i marchi della Fiera.

Credo che questo lavoro, invece, questi passaggi sicuramente non semplici, ma non “pasticciati”, vadano invece riconosciuti e anche rivendicati. Grazie.

*SINDACO METROPOLITANO MEROLA:*

Grazie, Consigliere.

Ci sono altri interventi?

Ci sono dichiarazioni di voto?

Prego, per dichiarazione di voto Mengoli.

*CONSIGLIERE MENGOLI:*

Abbiamo appreso oggi in Commissione che questo Statuto, fra le altre cose, non è a norma del Codice civile, ci hanno detto: ma sì, è dodici anni, non... E la cosa mi ha alquanto sgomentato, voglio dire.

Perciò io aderisco all'invito che ha fatto l'altra Capogruppo dell'opposizione, uscirò al momento del voto.

*SINDACO METROPOLITANO MEROLA:*

Per dichiarazione di voto, prego.

*CONSIGLIERE PERSIANO:*

Giusto per chiarire il punto: non era adeguato al Codice civile quello di prima, non quello di adesso. La discussione che abbiamo avuto in Commissione diceva giusto il contrario, cioè che le norme del Codice civile prevedono che alcune operazioni o alcune decisioni vadano in capo all'Assemblea ordinaria e non straordinaria, quindi è stato modificato l'articolo 15 e non l'articolo 16.

Giusto per completezza di informazione e per essere chiari, che lo Statuto è perfettamente in linea col Codice civile, anzi, le modifiche che sono state fatte in Comune a Bologna nella discussione sono andate a cadere sull'articolo 15 e non sul 16 proprio per essere in linea con il Codice civile.

*SINDACO METROPOLITANO MEROLA:*

La dichiarazione di voto?

*CONSIGLIERE PERSIANO:*

In virtù di questo la dichiarazione di voto è favorevole, naturalmente.

*SINDACO METROPOLITANO MEROLA:*

Bene. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Vorrei dire che noi acquisiamo, con questo Statuto, un contesto di forte controllo pubblico della Fiera, quindi se c'è qualcosa di pasticciato, sta nelle interpretazioni di parte, in particolare quelle delle opposizioni, che ovviamente non sono tenute a sapere il Codice civile, né tanto meno di leggi, ma sarebbero tenute a non inventarsi degli argomenti faziosi.

Il 52% della Fiera è il controllo pubblico, che non significa la statalizzazione o che non ci sia una Fiera che assume finalmente un adeguato regime privatistico, perché vorrei ricordare a tutti i Soloni che questa Fiera ha avuto una golden share di minoranza del pubblico, con una maggioranza dei privati data gratuitamente dal pubblico ai privati trent'anni fa.

La room è cambiata: il 52% di questa Fiera è nelle mani dei soci pubblici e questa Fiera agirà, a parte sui temi dell'Assemblea ordinaria, che abbiamo in modo molto trasparente discusso e dibattuto, con la maggioranza semplice, perché bisogna dare efficienza alle Amministrazioni pubbliche e non rimanere sempre sulla strada del consociativismo, che abbiamo abbondantemente superato in questa realtà.

Questa è una Fiera che sta lavorando per la holding regionale, è una Fiera che in un anno di transizione – e ringrazio il Presidente Boni – ha risolto il tema di EIMA, ha avviato il piano di investimenti per il restyling e l'aggiornamento del quartiere fieristico ed è una Fiera che si concentrerà sempre di più sui mercati internazionali.

Quindi è un bilancio molto positivo, dove si chiarisce che il pubblico può fare impresa senza continue ambiguità; la golden share fa bene l'Europa a dirci che è una roba da superare, noi non vedevamo l'ora di superarla e l'abbiamo superata, però ristabilendo la verità dei fatti.

Con la ricapitalizzazione che c'è stata della Fiera, il controllo pubblico è assicurato, ma in una logica di impresa privata le decisioni, tranne quelle due dell'Assemblea ordinaria che sono sottoposte ai due terzi, nonché l'elezione del Presidente, si fanno a maggioranza semplice, come richiede una logica efficiente del funzionamento d'impresa.

Per questo ringrazio per la dichiarazione di voto, ma ci tenevo ad aggiungere, in queste volute dichiarazioni pasticciate, il mio orientamento a favore.

Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione l'oggetto n. 2.

*(I Consiglieri Evangelisti, Mengoli e Seta escono dall'Aula)*

## **VOTAZIONE**

Voti totali 11, favorevoli 11.

La delibera è approvata. Grazie.

Ne mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità.

## **VOTAZIONE**

Voti totali 11, favorevoli 11.

È approvata, grazie.

*(I Consiglieri Evangelisti, Mengoli e Seta rientrano in Aula)*

**Oggetto:** BolognaFiere S.p.A.: modifiche statutarie.

## **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

### **Decisione**

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la proposta di modifiche statutarie di BolognaFiere S.p.A., comprensiva di alcune ulteriori variazioni connesse alla ripartizione delle competenze di Assemblea e Consiglio di Amministrazione, allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Autorizza il Sindaco metropolitano o suo delegato ad esprimersi in senso favorevole e conforme al precedente punto nell'Assemblea Straordinaria dei soci, convocata a tale scopo per il 20 luglio p.v., e a proporre conseguentemente le relative ulteriori variazioni nonché ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.
3. Dichiaro il presente atto immediatamente eseguibile per le ragioni indicate in motivazione.

### **Motivazione**

La Città metropolitana di Bologna è socio di BolognaFiere S.p.A., a cui partecipa con n. 12.051.931 azioni dal valore nominale unitario di Euro 1,00, corrispondente all'11,287% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 106.780.000,00.

Si richiama l'Atto Sindacale - PG. 94129 del 24/07/2015 - con il quale il Sindaco ha definito il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti della L. n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, avuto presente la Relazione Tecnica del competente responsabile, che è stato condiviso e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29 luglio 2015, nel quale si rileva che la Provincia (ora Città Metropolitana) ha autorizzato, nel 2009, il mantenimento della partecipazione in considerazione dell'interesse generale che l'attività riveste per la promozione e lo sviluppo economico del territorio e che permane l'interesse alla partecipazione per il significativo impatto sull'economia locale e regionale, e per il volano che l'ente fieristico costituisce per i processi di internazionalizzazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, è previsto che le amministrazioni pubbliche non possano, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali dell'ente mentre ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Decreto succitato, sono ammesse tra le altre, le partecipazioni aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Si richiamano inoltre, l'atto sindacale n. 315 del 21 dicembre 2016 con il quale è stato condiviso, nell'interesse della società, il documento proposto dal Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere S.p.A., avente ad oggetto le linee fondamentali di sviluppo della società e del quartiere fieristico con un programma di investimenti per il periodo 2017- 2025 e la delibera del Consiglio metropolitano n. 11 del 22 marzo 2017

con la quale è stato deciso di non partecipare, per le ragioni indicate nell'atto, all'aumento di capitale sociale della società, rinunciando così al relativo esercizio del diritto di opzione.

Si dà atto che il Comune di Bologna, già nell'ottobre del 2015, aveva richiesto a un proprio consulente un parere in merito al modello societario di BolognaFiere; in tale parere si evidenziava che in particolare le norme statutarie conferenti poteri speciali ai soci pubblici, a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale, non apparivano pienamente conformi alla giurisprudenza europea in materia di golden share. Il Sindaco del Comune di Bologna ha comunicato alla Regione Emilia Romagna e, per conoscenza, a tutti gli altri soci pubblici che avevano condiviso la questione, l'intenzione di promuovere un gruppo di lavoro tecnico per la revisione statutaria, al fine di superare le criticità dello statuto e consentire così l'adeguamento alla normativa nazionale ed europea. Si dà altresì atto che il gruppo tecnico, composto dai rappresentanti degli Enti pubblici soci – Città metropolitana, Comune di Bologna, Camera di Commercio di Bologna e Regione E.R., ha compiuto la relativa istruttoria, consegnando ai propri referenti politici un testo che ha rappresentato la base per la discussione tra soci pubblici e soci privati, conclusosi nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno u.s..

Si rileva che il Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere S.p.A., con comunicazione in atti al PG. 42179/2017, ha convocato un' Assemblea straordinaria dei Soci per il 20 luglio p.v. con il seguente o.d.g.: Statuto BolognaFiereBolognaFiere S.p.A. e ha fatto pervenire il testo della proposta delle modifiche statutarie allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente in data 10 luglio u.s. è stata trasmessa una lettera a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere, di cui al PG 43356/2017, con allegata una comunicazione ricevuta dalla Regione Emilia Romagna nella persona dell'Assessore alle Attività Produttive, Palma Costi. In tale comunicazione, con riguardo alla proposta di modifiche dello statuto di BolognaFiere, approvate dal Consiglio di Amministrazione e inviate ai soci per la relativa approvazione, l'Assessore regionale rileva in particolare un problema nella ripartizione delle competenze di Assemblea e Consiglio di Amministrazione.

Inoltre si rileva che in data 17 luglio u.s. il Consiglio comunale di Bologna ha approvato le modifiche allo statuto di BolognaFiere, apportando alcuni emendamenti, proposti dalla Giunta, connessi alla ripartizione delle competenze di Assemblea e Consiglio di Amministrazione che precisamente interessano gli artt. 15 e 22 come successivamente specificati.

Le variazioni dello statuto in particolare riguardano:

- art.1 “Costituzione”, l'eliminazione del secondo capoverso del comma 1 nonché l'intero comma 2, in quanto il riferimento al percorso di trasformazione dall'Ente Autonomo Fiere in società per azione è già stato attuato, ed è stato pertanto ritenuto superfluo mantenerne la previsione; a ciò si aggiunge che la legge quadro nazionale n. 7 del 2001 sul settore fieristico è stata abrogata mentre la legge regionale n. 12 del 2000 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”, più volte modificata, da ultimo nel 2015, oggi ha il solo scopo di qualificare le manifestazioni fieristiche e di gestire la calendarizzazione;



- art. 3 “Oggetto”, una più chiara definizione dell'oggetto sociale, previsto al comma 1, che concerne la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici; l'introduzione, al comma 7, della precisazione che la società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, agisce come operatore di mercato, con metodo industriale e commerciale e con rischio di impresa a proprio carico. Non è ammessa la copertura di perdita con risorse pubbliche, in linea con le disposizioni normative e giurisprudenziali vigenti;
- art. 7 “Capitale Sociale”, l'adeguamento del relativo importo - a seguito del perfezionamento della procedura di aumento a cui la Città metropolitana non ha partecipato - che passa da Euro 93.780.000,00 a Euro 106.780.000,00;
- art. 8 “Trasferibilità”, l'introduzione delle previsioni che le azioni possono appartenere sia a soggetti pubblici che a soggetti privati e che, fatto salvo il diritto di prelazione, l'alienazione della partecipazioni di cui siano titolari pubbliche amministrazioni è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- art. 9 “Prelazione”, l'aggiunta alle lettere a), c) e d) del comma 1, accanto alla tradizionale raccomandata A/R, tra le modalità di comunicazione tra i soci e la società, dell'utilizzo della PEC nonché l'allungamento del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, che passa da trenta giorni a quarantacinque giorni nell'interesse dei soci; la precisazione, al comma 2, che qualora in caso di trasferimento a terzi della partecipazione non sia previsto un corrispettivo in denaro, il prezzo da indicare nell'offerta in prelazione dovrà essere determinato, previamente da un esperto nominato da tutti i soci all'unanimità e in subordine dal Presidente del Tribunale;
- art. 12 “Assemblea dei Soci”, l'introduzione al comma 2 della precisazione che l'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto; la previsione al comma 5 di nuove modalità di convocazione dell'Assemblea, aggiungendo: l'avviso pubblicato per estratto su un quotidiano nazionale in alternativa alla Gazzetta Ufficiale, - che viene eliminata - la posta elettronica certificata ovvero con mezzi che garantiscono la prova del ricevimento in linea con le previsioni di cui all'art. 2366 c.c.; l'integrazione, al comma 6, che l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere corredato da una breve relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea per garantire una maggiore informazione ai soci e in linea con la maggior parte degli statuti delle società partecipate dalla Città metropolitana;
- art. 14 “Presidenza dell'Assemblea”, la precisazione, al comma 1, che in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano d'età, eliminando il riferimento ad altra persona nominata dai presenti; l'abolizione al comma 4 del contenuto del verbale assembleare in quanto già disciplinato dalla legge, introducendo pertanto solo la statuizione che le delibere dell'assemblea debbono constare da verbale redatto ai sensi della disposizione di cui all'art. 2375.c.c.;

- art. 15 “Assemblea Ordinaria”, la precisazione, al comma 1, del riferimento alle maggioranze di cui all’art. 2368 del c.c. per le deliberazioni dell’assemblea medesima; la riformulazione, al comma 2, delle competenze dell’assemblea alla luce delle nuove modalità di nomina del Presidente del C.d.A. e del Collegio Sindacale e l’inserimento sia della previsione che la medesima assemblea determinerà i compensi anche degli amministratori rivestiti di particolari cariche e sia del riferimento alla nomina della società di revisione legale per esigenze di coordinamento con il successivo articolo 26; l’eliminazione del comma 3 in merito all’azione di responsabilità sociale contro gli amministratori e sindaci che resta disciplinata dal codice civile. Tale articolo, rispetto alla proposta del C.d.A., è stato integrato, al punto 3, con una nuova previsione che riporta alla competenza dell’Assemblea Ordinaria, che autorizzerà, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, punto 5, del codice civile, con una maggioranza qualificata dei due terzi del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, il compimento da parte del C.d.A. di alcuni rilevanti atti relativi al mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della società e alla cessione di marchi e di beni inerenti l’esercizio dell’attività fieristica mentre la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l’organizzazione e l’esercizio di manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o complementari rimane disciplinata dall’art. 22.2 con attribuzione della competenza in capo C.d.A.;
- art. 16 “Assemblea Straordinaria”, l’eliminazione, al comma 2, della competenza dell’Assemblea Straordinaria riguardante: il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare; la cessione dei marchi e di beni inerenti l’esercizio delle attività fieristiche; la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l’organizzazione e l’esercizio di manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o complementari; per le medesime decisioni è prevista invece una deliberazione dell’Assemblea Ordinaria, in coerenza con il precedente art. 15.3 e con l’art. 22.2 lett. a), e non come indicato nella proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione di attribuire tale competenza al medesimo con una maggioranza qualificata dei 2/3; l’abolizione al comma 3 dei diritti di veto da parte dei soci pubblici, Provincia di Bologna, ora Città metropolitana, Comune di Bologna e Camera di Commercio di Bologna in ordine ad alcune decisioni concernenti la modificazione dell’oggetto sociale e delle finalità della società, il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare, la modifica dell’articolo 16 in questione e dell’articolo 18;
- art. 18 “Presidente del Consiglio di Amministrazione”, la cui nomina non è più diretta e congiunta da parte dei tre soci pubblici (Città metropolitana, Comune e Camera di Commercio) in quanto non pienamente conforme al contesto normativo e giurisprudenziale comunitario e nazionale vigente ma è attribuita al Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti;
- art. 19 “Consiglio di Amministrazione” - Elezione”, la previsione, al comma 1, di un ridimensionamento del numero dei consiglieri che passa nel minimo da 11 a 5 e nel massimo da 17 a 9 comprensivo del Presidente; la precisazione in merito alla durata dell’organo amministrativo introdotta al comma 2, consentendo che l’assemblea può determinare una durata in carica degli amministratori inferiore a tre

esercizi, ma non una durata in carica superiore, nel rispetto dell'art. 2383, comma 2, rappresentando un'opportunità in più per i soci qualora ritenuta utile; l'introduzione al comma 4, nella composizione del Consiglio di Amministrazione, del principio sulla parità di genere, almeno nella misura di un terzo dei componenti il Consiglio, anche se non risulta obbligatorio per legge, non essendo BolognaFiere una società a controllo pubblico, ma si ritiene che tale principio sia rilevante e di generale applicazione;

- art. 20 "Vice Presidente", la precisazione, al comma 1, della previsione di un solo Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- art. 21 " Riunioni del Consiglio di Amministrazione", la previsione, al comma 1, di coloro che hanno il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione nonché della modalità di convocazione del medesimo con la precisazione che la convocazione stessa è fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
- art. 22 "Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione", rispetto alla proposta avanzata dal C.d.A. si prevede la soppressione dei seguenti punti:
  - a) il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della Società;
  - b) la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche;in coerenza all'art. 15.3, con conseguente rinumerazione del punto c) che assume la lettera a) relativa alla costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o complementari, come già rilevato; la precisazione, al comma 4, delle materie che non potranno essere delegate dal Consiglio di Amministrazione ad alcun amministratore;
- art. 23 "Poteri del Consiglio di Amministrazione", l'accorpamento delle previsioni degli attuali commi 2 e 3 in un unico comma 2, con riferimento alla nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un Amministratore delegato e del Direttore Generale e l'eliminazione della previsione del Comitato Esecutivo;
- art. 24 "Rappresentanza della società", la precisazione, al comma 2, che al Vice Presidente, qualora nominato, compete il potere di firma e di rappresentanza attribuito al Presidente in caso d'impedimento di quest'ultimo;
- art. 25 "Collegio Sindacale", l'introduzione del ridimensionamento dell'organo da 5 membri effettivi a 3, con la previsione, per la nomina, del sistema di lista, che sarà composta da due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente, precisando che nella sua composizione, analogamente al C.d.A., deve essere rispettato il principio della parità di genere nella misura di un terzo dei componenti del Collegio medesimo;
- art. 26, la sostituzione del Titolo "Controllo contabile" con "Revisione legale", con la precisazione, al comma uno, che la revisione legale può essere affidata ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- art. 30 “Clausola Compromissoria”, l’eliminazione della clausola compromissoria e attribuzione esclusivamente al Tribunale di Bologna della risoluzione delle controversie derivanti dallo statuto o connesse allo stesso.

In considerazione della rilevanza degli emendamenti proposti dal Consiglio comunale in merito allo statuto di BolognaFiere, si ritiene di condividerli al fine di salvaguardare il patrimonio immobiliare della società, costituito soprattutto attraverso una contribuzione/apporto da parte dei soci pubblici, e i marchi della società, andando così incontro anche alle richieste che aveva avanzato la Regione, tenendo peraltro conto di quanto stabilito dall'art. 2364, comma 1, punto 5 e dall'art. 2365 del Codice Civile.

Per quanto sopra esposto, si valutano positivamente le modifiche statutarie proposte dal C.d.A. con alcuni necessari emendamenti sopra descritti connessi alla ripartizione delle competenze di Assemblea e Consiglio di Amministrazione, modifiche che complessivamente sono dirette principalmente a superare le esposte criticità dal punto di vista normativo e giurisprudenziale, configurando un modello societario di carattere privatistico, anche in linea con la liberalizzazione del settore fieristico, che tengono altresì conto, per il futuro della fiera, della necessità di salvaguardare il patrimonio immobiliare e i marchi della società e che nel contempo recepiscono alcuni miglioramenti organizzativi che rendono più snella e operativa la gestione della società.

Si evidenzia inoltre che la società, pur essendo attualmente a maggioranza pubblica, non è controllata dai soci pubblici in relazione al 2359 c.c. e in assenza di patti parasociali tra i soci stessi non trovano applicazione le norme relative alle partecipazioni controllate, contenute nel D.Lgs. 175/2026 “ Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27<sup>1</sup>, comma 2, lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l’espressione di voto del Sindaco metropolitano o suo delegato nell’Assemblea straordinaria di BolognaFiere S.p.A. convocata per 20 luglio p.v.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico -

---

<sup>1</sup> Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

*omissis*

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

### **Pareri**

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il rispettivo parere, la Responsabile dell'U.O. Società, in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente per materia.

Sentite le competenti Commissioni consiliari in seduta congiunta il 19 luglio 2017.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

### **Allegati**

sub 1) modifiche statutarie

Messo ai voti dal Sindaco metropolitano il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con voti favorevoli n.11 (MEROLA VIRGINIO, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.0 (), e astenuti n.0 (), resi con strumentazione elettronica.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n.11 (MEROLA VIRGINIO, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.0 (), e astenuti n.0 (), resi con strumentazione elettronica

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Sindaco metropolitano Merola Virginio - Il Segretario Generale ROBERTO FINARDI  
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi dal 22/07/2017 al 05/08/2017.

Bologna, 21/07/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

<u>STATUTO IN VIGORE</u>	<u>STATUTO CON MODIFICHE</u>
<p><b>ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE</b></p> <p><b>1.1.</b> E' costituita la Società per Azioni denominata «Fiere Internazionali di Bologna S.p.a. – BolognaFiere» o, alternativamente ed in forma abbreviata, «BolognaFiere S.p.a.», riveniente dalla trasformazione dell'Ente autonomo «Fiere Internazionali di Bologna – Ente Autonomo», in attuazione della legge regionale Emilia-Romagna del 25 febbraio 2000, n. 12, ed in conformità alla legge quadro nazionale 11 gennaio 2001, n. 7.</p> <p><b>1.2.</b> La Società si pone in continuità con l'Ente fieristico, in ottemperanza al disposto dell'art. 8, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 12/2000, e subentra in tutti i rapporti già facenti capo ad esso e nel suo patrimonio, compresi i diritti sui segni distintivi e sulle opere dell'ingegno, a norma dell'art. 8, comma 2, lett. c) della medesima legge.</p>	<p><b>ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE</b></p> <p><b>1.1.</b> E' costituita la Società per Azioni denominata «Fiere Internazionali di Bologna S.p.a.– BolognaFiere» o, alternativamente ed in forma abbreviata, «BolognaFiere S.p.a.». <del>riveniente dalla trasformazione dell'Ente autonomo «Fiere Internazionali di Bologna – Ente Autonomo», in</del> attuazione della legge regionale Emilia-Romagna del 25 febbraio 2000, n. 12, ed in conformità alla <del>legge quadro nazionale 11 gennaio 2001, n. 7.</del></p> <p><b>1.2.</b> <del>La Società si pone in continuità con l'Ente fieristico, in ottemperanza al disposto dell'art. 8, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 12/2000, e subentra in tutti i rapporti già facenti capo ad esso e nel suo patrimonio, compresi i diritti sui segni distintivi e sulle opere dell'ingegno, a norma dell'art. 8, comma 2, lett. c) della medesima legge.</del></p>
<p><b>ARTICOLO 2 - SEDE</b></p> <p><b>2.1.</b> La Società ha sede legale in Bologna (BO), viale della Fiera n. 20.</p> <p><b>2.2.</b> L'Organo Amministrativo potrà, nei limiti di legge, istituire altrove e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi, magazzini ed uffici.</p>	<p><b>ARTICOLO 2 - SEDE</b></p> <p><b>2.1.</b> La Società ha sede legale in Bologna. <del>(BO)</del>, viale della Fiera n. 20.</p> <p><b>2.2.</b> <del>L'Organo Amministrativo</del> <i>Il Consiglio di Amministrazione</i> potrà, nei limiti di legge, istituire altrove e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi, magazzini ed uffici.</p>
<p><b>ARTICOLO 3 - OGGETTO</b></p> <p><b>3.1.</b> Al fine di promuovere lo sviluppo di manifestazioni fieristiche ed eventi convegnistici che consentano l'incontro fra produttori e utilizzatori di prodotti e/o servizi attraverso l'utilizzo e la gestione del quartiere fieristico, la Società, anche per il tramite di società controllate, ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>(i) gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi, con relative concessioni e subconcessioni, anche parziali, correlate a tutti i servizi ad essi connessi: in particolare la gestione del centro fieristico e del quartiere fieristico di Bologna e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi;</p> <p>(ii) progettazione, realizzazione, promozione e</p>	<p><b>ARTICOLO 3 - OGGETTO</b></p> <p><del>3.1. Al fine di promuovere lo sviluppo di manifestazioni fieristiche ed eventi convegnistici che consentano l'incontro fra produttori e utilizzatori di prodotti e/o servizi attraverso l'utilizzo e la gestione del quartiere fieristico, la Società, anche per il tramite di società controllate, ha per oggetto le seguenti attività:</del></p> <p><i>La società ha per oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi esemplificativamente, anche per il tramite di società controllate:</i></p> <p>(i) gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi, con relative concessioni e subconcessioni, anche parziali, correlate a tutti i servizi ad essi connessi: in particolare la gestione del centro fieristico e del quartiere fieristico di Bologna e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali <i>e strumentali</i> ad esso relativi;</p> <p>(ii) progettazione, realizzazione, promozione e</p>

<p>gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;</p> <p>(iii) organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria;</p> <p>(iv) promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica;</p> <p>(v) ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande ed alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi, in appositi locali predisposti per l'accoglimento e il ristoro di convegnisti, visitatori ed espositori;</li> <li>- attività di allestimenti fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand fieristici e servizi accessori;</li> <li>- operazioni di facchinaggio e manutenzione, intesa quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento, all'interno e al di fuori dell'impianto fieristico, di oggetti e materiali per il funzionamento e l'allestimento di fiere;</li> <li>- attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto all'attività fieristica e congressuale, relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici e al montaggio degli stand;</li> <li>- attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta;</li> <li>- attività editoriale, con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni;</li> <li>- attività di vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico.</li> </ul> <p><b>3.2.</b> La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche per mezzo di società controllate e collegate delle quali la Società potrà promuovere la costituzione o nelle quali potrà assumere partecipazioni.</p>	<p>gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;</p> <p>(iii) organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria;</p> <p>(iv) promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica;</p> <p>(v) ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande ed alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi, in appositi locali predisposti per l'accoglimento e il ristoro di convegnisti, visitatori ed espositori;</li> <li>- attività di allestimenti fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand fieristici e servizi accessori;</li> <li>- operazioni di facchinaggio e manutenzione, intesa quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento, all'interno e al di fuori dell'impianto fieristico, di oggetti e materiali per il funzionamento e l'allestimento di fiere;</li> <li>- attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto all'attività fieristica e congressuale, relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici e al montaggio degli stand;</li> <li>- attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta;</li> <li>- attività editoriale, con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni;</li> <li>- attività di vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico.</li> </ul> <p><b>3.2.</b> La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche per mezzo di società controllate e collegate delle quali la Società potrà promuovere la costituzione o nelle quali potrà assumere partecipazioni.</p>
--	--



<p><b>3.3.</b> La Società potrà costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito della propria attività.</p> <p><b>3.4.</b> Qualora la Società intendesse richiedere finanziamenti ai soci con modalità tali da configurare un'ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.</p> <p><b>3.5.</b> La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi;</li> <li>- rilasciare garanzie fideiussorie anche a favore di terzi.</li> </ul> <p><b>3.6</b> Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi, a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato;</li> <li>- lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in albi professionali tutelati dalla legge,</li> <li>- lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare contemplate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</li> <li>- lo svolgimento di attività che la legge inderogabilmente sottopone a particolari autorizzazioni od abilitazioni relative all'attività bancaria, di credito al consumo e finanziarie riservate ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197 e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</li> </ul>	<p><b>3.3.</b> La Società potrà costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito della propria attività.</p> <p><b>3.4.</b> Qualora la Società intendesse richiedere finanziamenti ai soci con modalità tali da configurare un'ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.</p> <p><b>3.5.</b> La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi;</li> <li>- rilasciare garanzie fideiussorie anche a favore di terzi.</li> </ul> <p><b>3.6</b> Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi, a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato;</li> <li>- lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in albi professionali tutelati dalla legge,</li> <li>- lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare contemplate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</li> <li>- lo svolgimento di attività che la legge inderogabilmente sottopone a particolari autorizzazioni od abilitazioni relative all'attività bancaria, di credito al consumo e finanziarie riservate ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197 e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</li> </ul> <p><b>3.7</b> <i>Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società agisce come operatore di mercato, con metodo industriale e commerciale e con rischio di impresa a proprio carico. Non è ammessa la copertura di perdite con risorse pubbliche.</i></p>
---	--

<p><b>ARTICOLO 4 - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' AVENTI AD OGGETTO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FIERISTICHE E SEPARAZIONE CONTABILE</b></p> <p><b>4.1.</b> La Società potrà esercitare le altre attività di cui all'articolo precedente anche costituendo o partecipando ad altre società di capitali aventi ad oggetto la gestione di altri centri fieristici e di altri quartieri fieristici, l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o altre attività ad esse connesse o complementari.</p> <p><b>4.2.</b> Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 7/2001 e dall'art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna n.12/2000, la Società è tenuta alla separazione contabile ed amministrativa delle attività relative alla gestione del centro fieristico dalle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche.</p> <p><b>4.3.</b> La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge.</p>	<p><b>ARTICOLO 4 - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' AVENTI AD OGGETTO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FIERISTICHE E SEPARAZIONE CONTABILE</b></p> <p><b>4.1.</b> La Società potrà esercitare le altre attività di cui all'articolo precedente anche costituendo o partecipando ad altre società di capitali aventi ad oggetto la gestione di altri centri fieristici e di altri quartieri fieristici, l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o altre attività ad esse connesse o complementari.</p> <p><del><b>4.2.</b> Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna n.12/2000, la Società è tenuta alla separazione contabile ed amministrativa delle attività relative alla gestione del centro fieristico dalle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche.</del></p> <p><del><b>4.3.</b></del> <b>4.2.</b> La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge.</p>
<p><b>ARTICOLO 5 - DOMICILIO SOCI</b></p> <p><b>5.1.</b> Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci.</p> <p><b>5.2.</b> I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di sede o residenza, con lettera raccomandata</p>	<p><b>ARTICOLO 5 - DOMICILIO SOCI</b></p> <p><b>5.1.</b> Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci.</p> <p><b>5.2.</b> I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di sede o residenza, con lettera raccomandata</p>
<p><b>ARTICOLO 6 - DURATA</b></p> <p><b>6.1.</b> La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.</p>	<p><b>ARTICOLO - 6 DURATA</b></p> <p><b>6.1.</b> La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.</p>
<p><b>ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE</b></p> <p><b>7.1.</b> Il capitale sociale è determinato in Euro 93.780.000,00 (novantatremilionisettecentottantamila/00) rappresentato da numero 93.780.000 (novantatremilionisettecentottantamila)</p>	<p><b>ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE</b></p> <p><i>7.1. Il capitale sociale è determinato in Euro 93.780.000,00 (novantatremilionisettecentottantamila/00) <del>106.780.000,00=</del> (centoseimilionisettecentottantamila/00) rappresentato da numero 93.780.000 (novantatremilionisettecentottantamila) <del>106.780.000=</del> (centoseimilionisettecentottantamila)</i></p>

<p>azioni da nominali Euro 1,00 (uno/00 ) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche, ai sensi dell'art. 2342 c.c.</p>	<p>azioni da nominali Euro 1,00 (uno/00 ) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche, ai sensi dell'art. 2342 c.c.</p>
<p><b>7.2.</b> In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 2441 c.c.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoprate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, comma 3, c.c.</p>	<p><b>7.2.</b> In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 2441 c.c.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoprate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, comma 3, c.c.</p>
<p><b>7.3.</b> Ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della Società.</p>	<p><b>7.3.</b> Ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della Società.</p>
<p><b>7.4.</b> E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, sempre che ciò non costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per la quale valgono le limitazioni indicate all'art. 3 che precede nonche', in generale, nel rispetto delle applicabili norme di legge in materia di finanziamenti dei soci.</p>	<p><b>7.4.</b> E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, sempre che ciò non costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per la quale valgono le limitazioni indicate all'art. 3 che precede nonche', in generale, nel rispetto delle applicabili norme di legge in materia di finanziamenti dei soci.</p>
<p><b>7.5.</b> I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.</p>	<p><b>7.5.</b> I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.</p>
<p><b>7.6.</b> Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p>	<p><b>7.6.</b> Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p>
<p><b>7.7.</b> In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 c.c.</p>	<p><b>7.7.</b> In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 c.c.</p>
<p><b>7.8.</b> La titolarità anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità alla legge ed allo Statuto.</p>	<p><b>7.8.</b> La titolarità anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità alla legge ed allo Statuto.</p>
<p><b>7.9.</b> I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><b>7.9.</b> I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>7.10.</b> A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorreranno, sulle somme dovute, gli interessi in misura del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 c.c.</p>	<p><b>7.10.</b> A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorreranno, sulle somme dovute, gli interessi in misura del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 c.c.</p>

<p><b>ARTICOLO 8 - TRASFERIBILITA'</b></p> <p><b>8.1.</b> Le azioni debbono appartenere sia a soggetti pubblici che a soggetti privati e sono liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto all'articolo successivo.</p>	<p><b>ARTICOLO 8 - TRASFERIBILITA'</b></p> <p><b>8.1.</b> Le azioni <del>debbono</del> <b>possono</b> appartenere sia a soggetti pubblici che a soggetti privati e sono liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto all'articolo successivo.</p> <p><b>8.2.</b> <i>Salvo quanto previsto all'articolo successivo, l'alienazione delle partecipazioni di cui siano titolari pubbliche amministrazioni è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 9 - PRELAZIONE</b></p> <p><b>9.1.</b> Il socio che intende trasferire in tutto o in parte a terzi per atto tra vivi le proprie azioni e/o diritti sulle azioni dovrà preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci con le modalità di seguito precisate:</p> <p>(a) il socio che intenda procedere al trasferimento come sopra indicato, ne darà avviso al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione del potenziale acquirente, del prezzo e delle altre condizioni del trasferimento (di seguito la «Denuncia di trasferimento»);</p> <p>(b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dal ricevimento della Denuncia di trasferimento, offrirà agli altri soci, alle stesse condizioni, le azioni e/o i diritti oggetto della Denuncia di trasferimento, in proporzione al numero delle azioni da ciascun socio possedute alla data di ricevimento della Denuncia di trasferimento;</p> <p>(c) l'offerta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a ciascuno dei soci presso il domicilio risultante dal libro soci, con esplicita avvertenza che, qualora uno dei soci non intenda esercitare la prelazione, ogni diritto afferente la azioni ed i diritti posti in vendita ad esso spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente, a favore di quei soci che avranno esercitato la prelazione e che non abbiano espressamente rinunciato al diritto di accrescimento all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione ad essi spettante;</p> <p>(d) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dal socio nel termine, stabilito a pena di decadenza, di trenta giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta di cui al precedente punto</p>	<p><b>ARTICOLO 9 - PRELAZIONE</b></p> <p><b>9.1.</b> Il socio che intende trasferire in tutto o in parte a terzi per atto tra vivi le proprie azioni e/o diritti sulle azioni dovrà preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci con le modalità di seguito precisate:</p> <p>(a) il socio che intenda procedere al trasferimento come sopra indicato, ne darà avviso al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno <b>o posta elettronica certificata</b>, contenente l'indicazione del potenziale acquirente, del prezzo e delle altre condizioni del trasferimento (di seguito la «Denuncia di trasferimento»);</p> <p>(b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dal ricevimento della Denuncia di trasferimento, offrirà agli altri soci, alle stesse condizioni, le azioni e/o i diritti oggetto della Denuncia di trasferimento, in proporzione al numero delle azioni da ciascun socio possedute alla data di ricevimento della Denuncia di trasferimento;</p> <p>(c) l'offerta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno <b>o posta elettronica certificata</b> indirizzata a ciascuno dei soci presso il domicilio risultante dal libro soci; <del>con esplicita avvertenza che, qualora uno dei soci non intenda esercitare la prelazione,</del> <b>qualora uno dei soci non eserciti la prelazione</b>, ogni diritto afferente le azioni ed i diritti posti in vendita ad esso spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente, a favore di quei soci che avranno esercitato la prelazione e che non abbiano espressamente rinunciato al diritto di accrescimento all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione ad essi spettante;</p> <p>(d) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dal socio nel termine, stabilito a pena di decadenza, di <b>quarantacinque giorni</b> lavorativi dal ricevimento dell'offerta di cui al precedente punto</p>

<p>(c), a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>(e) il socio che esercita la prelazione dovrà, all'atto di esercizio della prelazione, indicare se intenda esercitare (sempre proporzionalmente) il proprio diritto anche relativamente alle azioni o diritti offerti agli altri soci e rispetto ai quali questi ultimi non esercitino il diritto di prelazione a loro spettante. Laddove il socio ometta di fornire tale indicazione nella comunicazione di esercizio della prelazione, si dovrà ritenere che egli abbia inteso esercitare il diritto di prelazione (sempre in proporzione alla partecipazione posseduta) anche rispetto alle azioni eventualmente lasciate libere dagli altri soci;</p> <p>(f) qualora nessuno dei soci eserciti la prelazione nei termini sopra indicati, ovvero la prelazione non sia complessivamente esercitata rispetto alla totalità delle azioni o diritti sulle azioni oggetto della Denuncia di trasferimento, il socio offerente sarà libero di trasferire al terzo le azioni o i diritti sulle azioni offerti in prelazione, alle condizioni indicate nella Denuncia di trasferimento, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto (c);</p> <p>(g) scaduto tale termine senza che il trasferimento sia stato perfezionato nelle forme di legge, il socio dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.</p>	<p>(c), a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno <i>o posta elettronica certificata</i> diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>(e) il socio che esercita la prelazione dovrà, all'atto di esercizio della prelazione, indicare se intenda esercitare (sempre proporzionalmente) il proprio diritto anche relativamente alle azioni o diritti offerti agli altri soci e rispetto ai quali questi ultimi non esercitino il diritto di prelazione a loro spettante. Laddove il socio ometta di fornire tale indicazione nella comunicazione di esercizio della prelazione, si dovrà ritenere che egli abbia inteso esercitare il diritto di prelazione (sempre in proporzione alla partecipazione posseduta) anche rispetto alle azioni eventualmente lasciate libere dagli altri soci;</p> <p>(f) qualora nessuno dei soci eserciti la prelazione nei termini sopra indicati, ovvero la prelazione non sia complessivamente esercitata rispetto alla totalità delle azioni o diritti sulle azioni oggetto della Denuncia di trasferimento, il socio offerente sarà libero di trasferire al terzo le azioni o i diritti sulle azioni offerti in prelazione, alle condizioni indicate nella Denuncia di trasferimento, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto (c);</p> <p>(g) scaduto tale termine senza che il trasferimento sia stato perfezionato nelle forme di legge, il socio dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.</p>
<p><b>9.2.</b> Le disposizioni che precedono si applicano anche ad ogni atto o negozio, di qualunque natura, anche a titolo gratuito, che comporti, direttamente o indirettamente, il trasferimento a terzi, sotto qualsiasi forma, della proprietà di azioni della Società o di diritti spettanti alle stesse, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, anche i trasferimenti di azioni a favore di società fiduciarie nonché i trasferimenti di azioni intestate a società fiduciaria posti in essere dalla fiduciaria al fiduciante e dal fiduciante a favore di altro fiduciante, essendo inteso che ove non sia previsto un corrispettivo in denaro, il prezzo da indicare nell'offerta in prelazione dovrà essere preventivamente determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna (di seguito "Arbitro")</p>	<p><b>9.2.</b> Le disposizioni che precedono si applicano anche ad ogni atto o negozio, di qualunque natura, anche a titolo gratuito, che comporti, direttamente o indirettamente, il trasferimento a terzi, sotto qualsiasi forma, della proprietà di azioni della Società o di diritti spettanti alle stesse, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, anche i trasferimenti di azioni a favore di società fiduciarie nonché i trasferimenti di azioni intestate a società fiduciaria posti in essere dalla fiduciaria al fiduciante e dal fiduciante a favore di altro fiduciante, essendo inteso che ove non sia previsto un corrispettivo in denaro, il prezzo da indicare nell'offerta in prelazione dovrà essere preventivamente determinato da un esperto <del>nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna (di seguito "Arbitro")</del> <b>nella qualità di Arbitro nominato da tutti i Soci all'unanimità ovvero in subordine dal Presidente del Tribunale di Bologna.</b></p> <p><b>9.3.</b> L'Arbitro dovrà emettere la propria</p>

<p><b>9.3.</b> L'Arbitro dovrà emettere la propria determinazione entro quarantacinque giorni dall'accettazione della sua nomina e dovrà fondare tale determinazione su una valutazione della situazione patrimoniale consolidata e della redditività consolidata della Società, da effettuarsi mediante equo apprezzamento, tenendo conto dei valori espressi per società comparabili nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni societarie, se rilevante ai fini della valutazione della specifica partecipazione offerta in prelazione.</p> <p><b>9.4.</b> L'Arbitro comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena essa sarà stata resa nota.</p> <p><b>9.5.</b> Le spese dell'Arbitro sono ripartite in quote uguali tra il Socio offerente e il Socio o i Soci che abbiano esercitato la prelazione.</p> <p><b>9.6.</b> I Soci che hanno esercitato la prelazione ed utilizzato la procedura di arbitraggio saranno tenuti ad acquistare le azioni offerte in prelazione entro trenta giorni di calendario successivi alla comunicazione dell'Arbitro.</p> <p><b>9.7.</b> L'Organo Amministrativo della Società provvederà ad annotare nel libro soci l'avvenuto trasferimento delle azioni ovvero la sottoscrizione di azioni conseguente l'esercizio dei diritti ad esse inerenti dopo aver riscontrato: (i) che è stata effettuata l'offerta in prelazione prevista sopra; (ii) che sono state rispettate le disposizioni di cui sopra anche tramite l'esame della conformità della offerta in prelazione alle risultanze degli atti di trasferimento.</p> <p><b>9.8.</b> In ogni caso, il trasferimento e/o la sottoscrizione delle azioni avranno effetto nei confronti della Società dal giorno dell'iscrizione al libro soci.</p>	<p>determinazione entro quarantacinque giorni dall'accettazione della sua nomina e dovrà fondare tale determinazione su una valutazione della situazione patrimoniale consolidata e della redditività consolidata della Società, da effettuarsi mediante equo apprezzamento, tenendo conto dei valori espressi per società comparabili nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni societarie, se rilevante ai fini della valutazione della specifica partecipazione offerta in prelazione.</p> <p><b>9.4.</b> L'Arbitro comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena essa sarà stata resa nota.</p> <p><b>9.5.</b> Le spese del l'Arbitro sono <del>ripartite</del> <b>saranno sostenute</b> in quote uguali tra il Socio offerente e il Socio o i Soci che abbiano esercitato la prelazione.</p> <p><b>9.6.</b> I Soci che hanno esercitato la prelazione ed utilizzato <del>la procedura di arbitraggio</del> <b>la procedura di determinazione del prezzo</b> saranno tenuti ad acquistare le azioni offerte in prelazione entro trenta giorni di calendario successivi alla comunicazione dell'Arbitro.</p> <p><b>9.7.</b> <del>L'Organo Amministrativo</del> <b>Il Consiglio di Amministrazione</b> della Società provvederà ad annotare nel libro soci l'avvenuto trasferimento delle azioni ovvero la sottoscrizione di azioni conseguente l'esercizio dei diritti ad esse inerenti dopo aver riscontrato: (i) che è stata effettuata l'offerta in prelazione prevista sopra; (ii) che sono state rispettate le disposizioni di cui sopra anche tramite l'esame della conformità della offerta in prelazione alle risultanze degli atti di trasferimento.</p> <p><b>9.8.</b> In ogni caso, il trasferimento e/o la sottoscrizione delle azioni avranno effetto nei confronti della Società dal giorno dell'iscrizione al libro soci.</p>
<p><b>ARTICOLO 10 - RECESSO</b></p> <p><b>10.1</b> Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi in cui tale diritto è previsto inderogabilmente dalla legge.</p> <p><b>10.2</b> Per i termini e le modalità di esercizio, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione si applicano gli articoli 2437 bis e seguenti del codice civile.</p>	<p><b>ARTICOLO 10 - RECESSO</b></p> <p><b>10.1</b> Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi in cui tale diritto è previsto inderogabilmente dalla legge.</p> <p><b>10.2</b> Per i termini e le modalità di esercizio, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione si applicano gli articoli 2437 bis e seguenti del codice civile.</p>

<p><b>ARTICOLO 11 - OBBLIGAZIONI</b></p> <p>11.1 La Società con delibera assembleare straordinaria potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma e con le modalità di legge.</p>	<p><b>ARTICOLO 11 - OBBLIGAZIONI</b></p> <p>11.1 La Società con delibera assembleare straordinaria potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma e con le modalità di legge.</p>
<p><b>ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI</b></p> <p>12.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>12.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura all'oggetto della Società.</p> <p>12.3. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, nei casi di legge o quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.</p> <p>12.4. L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c</p> <p>12.5. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, mediante pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale ovvero invio di raccomandata A.R. ai soci da pubblicarsi -nel primo caso- ovvero da inviarsi -nel secondo- almeno quindici giorni prima dell'adunanza.</p>	<p><b>ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI</b></p> <p>12.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>12.2. L'Assemblea ordinaria <i>delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto</i> e deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato <i>ovvero</i> qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura <i>ed</i> all'oggetto della Società.</p> <p>12.3. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, nei casi di legge o quando <del>l'Organo Amministrativo</del> <i>il Consiglio di Amministrazione</i> lo ritenga opportuno.</p> <p>12.4. L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c</p> <p>12.5. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è convocata <del>dall'Organo Amministrativo</del> <i>dal Consiglio di Amministrazione</i> presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, mediante <del>pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale</del> <i>ovvero invio di raccomandata A.R. ai soci da pubblicarsi -nel primo caso- ovvero da inviarsi -nel secondo- almeno quindici giorni prima dell'adunanza. avviso pubblicato per estratto su di un quotidiano nazionale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero mediante avviso comunicato ai soci tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata ovvero con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio, al numero o all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal libro dei soci almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</i></p> <p>12.6 <i>L'avviso di convocazione assemblea comunicato ai soci dovrà essere corredato da una breve relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea.</i></p>

<p>In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p>	<p><b>12.7</b> In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p>
<p><b>ARTICOLO 13 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA</b></p> <p><b>13.1.</b> I soci che intendono partecipare all'assemblea devono, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa, depositare presso la sede sociale i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni (o certificati) potranno essere ritirati solo dopo che l'assemblea abbia avuto luogo.</p> <p><b>13.2.</b> I titolari delle azioni aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare anche da non soci mediante delega scritta ai sensi di legge.</p>	<p><b>ARTICOLO - 13 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA</b></p> <p><b>13.1.</b> I soci che intendono partecipare all'assemblea devono, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa, depositare presso la sede sociale i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni (o certificati) potranno essere ritirati solo dopo che l'assemblea abbia avuto luogo.</p> <p><b>13.2.</b> I titolari delle azioni aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare anche da non soci mediante delega scritta ai sensi di legge.</p>
<p><b>ARTICOLO 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p><b>14.1.</b> L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vicepresidente più anziano di età, se nominato, o da altra persona nominata dai soci presenti.</p> <p><b>14.2.</b> Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum deliberativo, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e la modalità delle votazioni e proclamarne l'esito.</p> <p><b>14.3.</b> L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.</p> <p><b>14.4.</b> I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e</p>	<p><b>ARTICOLO 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p><b>14.1.</b> L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, <del>dal Vicepresidente più anziano di età, se nominato, o da altra persona nominata dai soci presenti.</del> <i>o in caso di assenza o impedimento, dal VicePresidente, se nominato, o dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.</i></p> <p><b>14.2.</b> Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum deliberativo, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e la modalità delle votazioni e proclamarne l'esito.</p> <p><b>14.3.</b> L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.</p> <p><b>14.4.</b> <del>I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e</del></p>



<p>gli estratti di tali verbali, certificati dal Presidente o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova delle deliberazioni ivi contenute.</p> <p>Il verbale deve indicare:</p> <p>a) la data dell'assemblea;</p> <p>b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);</p> <p>c) le modalità e i risultati delle votazioni;</p> <p>d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, o si siano astenuti, anche mediante allegato;</p> <p>e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno</p>	<p><del>gli estratti di tali verbali, certificati dal Presidente o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova delle deliberazioni ivi contenute.</del></p> <p><del>Il verbale deve indicare:</del></p> <p><del>a) la data dell'assemblea;</del></p> <p><del>b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);</del></p> <p><del>c) le modalità e i risultati delle votazioni;</del></p> <p><del>d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, o si siano astenuti, anche mediante allegato;</del></p> <p><del>e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</del></p> <p><b><i>Le delibere dell'Assemblea devono constare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.</i></b></p>
<p><b>ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA</b></p> <p><b>15.1.</b> Le deliberazioni della Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge.</p> <p><b>15.2.</b> L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) approva il bilancio;</p> <p>b) nomina e revoca gli amministratori;</p> <p>c) prende atto della nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione effettuata ai sensi del successivo art. -18;</p> <p>d) nomina i membri del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al successivo art 25, comma 1;</p> <p>e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>f) delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci.</p> <p><b>15.3</b> L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e sindaci è deliberata dai due terzi del capitale sociale . Fermo restando quanto sopra l'azione sociale di responsabilità contro amministratori e sindaci potrà anche in assenza dell'anzidetta delibera, essere esercitata dai soci</p>	<p><b>ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA</b></p> <p><b>15.1.</b> Le deliberazioni della Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze <b><i>richieste dalla legge - previste dall'art. 2368 del Codice Civile.</i></b></p> <p><b>15.2.</b> L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) approva il bilancio;</p> <p>b) <del>nomina e revoca gli amministratori;</del> <b><i>nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso;</i></b></p> <p>c) <del>prende atto della nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione effettuata ai sensi del successivo art. -18;</del> <b><i>determina i compensi dei Consiglieri, anche ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., per quelli rivestiti di particolari cariche;</i></b></p> <p>d) <del>nomina i membri del Collegio Sindacale salvo quanto previsto al successivo art 25, comma 1;</del> <b><i>l'organo di controllo e determina i relativi compensi;</i></b></p> <p>e) <del>determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;</del> <b><i>nomina la società di revisione legale di cui all'art. 2409 bis c.c.;</i></b></p> <p>f) delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci.</p> <p><b>15.3</b> <del>L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e sindaci è deliberata dai due terzi del capitale sociale . Fermo restando quanto sopra l'azione sociale di responsabilità contro amministratori e sindaci potrà anche in assenza dell'anzidetta delibera, essere esercitata dai soci</del></p>

<p>che rappresentino un terzo del capitale sociale della società.</p>	<p><del>che rappresentino un terzo del capitale sociale della società.</del></p> <p><i>15.3 L'assemblea ordinaria autorizza inoltre, con una maggioranza dei due terzi (2/3) del capitale, sia in prima che in seconda convocazione, il compimento da parte degli amministratori dei seguenti atti:</i></p> <p><i>(a) il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della Società;</i></p> <p><i>(b) la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche;</i></p>
<p><b>ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA</b></p> <p><b>16.1.</b> Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p><b>16.2.</b> Al fine di ottemperare alla previsione vigente dell'art. 8, comma 3, lett. d) della legge regionale Emilia-Romagna n. 12/2000, sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni relative a:</p> <p>(a) la modificazione dell'oggetto sociale e delle finalità della Società;</p> <p>(b) il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della Società;</p> <p>(c) La modifica del presente articolo e dell'art.-18 del presente Statuto.</p> <p>Sono altresì di competenza dell'Assemblea Straordinaria e saranno assunte con il voto favorevole dei 3/ 4 del capitale sociale le deliberazioni relative a :</p> <p>(d) la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche;</p> <p>(e) la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o complementari.</p> <p><b>16.3.</b> Le deliberazioni di cui alle lettere a) b) e c) che precedono dovranno essere adottate, oltre che con le maggioranze di cui sopra, anche con il voto favorevole della Provincia di Bologna, del Comune di Bologna e della Camera di Commercio</p>	<p><b>ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA</b></p> <p><b>16.1.</b> Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge, <i>salvo quanto previsto dal successivo comma.</i></p> <p><b>16.2.</b> <del>Al fine di ottemperare alla previsione vigente dell'art. 8, comma 3, lett. d) della legge regionale Emilia-Romagna n. 12/2000;</del> Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi (2/3) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni relative a:</p> <p>(a) la modificazione dell'oggetto sociale e delle finalità della Società;</p> <p>(b) <del>il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della Società;</del> <i>la modifica del presente articolo e del successivo articolo 22.</i></p> <p>(e) <del>La modifica del presente articolo e dell'art. 18 del presente Statuto.</del></p> <p>Sono altresì di competenza dell'Assemblea Straordinaria e saranno assunte con il voto favorevole dei 3/ 4 del capitale sociale le deliberazioni relative a :</p> <p>(d) la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche;</p> <p>(e) la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o complementari.</p> <p><b>16.3.</b> <del>Le deliberazioni di cui alle lettere a) b) e c) che precedono dovranno essere adottate, oltre che con le maggioranze di cui sopra, anche con il voto favorevole della Provincia di Bologna, del Comune di Bologna e della Camera di Commercio</del></p>

<p>Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna fino a quando detti Enti mantengano la qualità di soci.</p>	<p><del>Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna fino a quando detti Enti mantengano la qualità di soci.</del></p>
<p><b>ARTICOLO 17 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI</b>  <b>17.1</b> L'azione di annullamento delle delibere assembleari può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera oggetto di impugnativa quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% (cinqueper cento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla delibera oggetto di impugnativa.</p>	<p><b>ARTICOLO 17 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI</b>  <b>17.1</b> L'azione di annullamento delle delibere assembleari può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera oggetto di impugnativa quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% (cinqueper cento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla delibera oggetto di impugnativa.</p>
<p><b>ARTICOLO 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>  <b>18.1.</b> Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato congiuntamente da Comune di Bologna, Provincia di Bologna e Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna.   <b>18.2.</b> La comunicazione di nomina dovrà essere effettuata nell'Assemblea convocata per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.  <b>18.3.</b> Il Presidente è membro del Consiglio di Amministrazione e dura fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sua elezione.  <b>18.4.</b> Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci e rappresenta la Società con firma libera, oltre che in giudizio.</p>	<p><b>ARTICOLO 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>  <b>18.1.</b> Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, <del>sarà nominato congiuntamente da Comune di Bologna, Provincia di Bologna e Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna,</del> <i>è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti.</i>  <b>18.2.</b> <del>La comunicazione di nomina dovrà essere effettuata nell'Assemblea convocata per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</del>  <b>18.3.</b> <del>Il Presidente è membro del Consiglio di Amministrazione e dura fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sua elezione.</del>  <b>18.2</b> Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei <b>Soci</b> e rappresenta la Società. <del>con firma libera, oltre che in giudizio.</del></p>
<p><b>ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE</b>  <b>19.1</b> La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici (11) a diciassette (17) membri, oltre il Presidente nominato ai sensi dell'art. 18.   <b>19.2</b> Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto</p>	<p><b>ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE</b>  <b>19.1</b> La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da <del>undici (11) a diciassette (17) membri, oltre il Presidente nominato ai sensi dell'art. 18.</del> <i>cinque (5) a nove (9) membri.</i>   <b>19.2</b> Gli amministratori, <i>salvo che l'assemblea determini una durata inferiore,</i> <del>durano in carica</del></p>

<p>stabilirà l'Assemblea che li nomina, sono rieleggibili, possono essere non soci e ad essi spetta l'emolumento stabilito dalla Assemblea, oltre al rimborso delle spese. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p><del>fino ad un massimo di tre esercizi, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi secondo quanto stabilirà l'Assemblea che li nomina, sono rieleggibili, possono essere non soci e ad essi spetta l'emolumento stabilito dalla Assemblea, oltre al rimborso delle spese</del>  <b>documentate.</b> Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>
<p><b>19.3.</b> Spetta all'Assemblea determinare il numero degli amministratori e provvedere alla loro nomina con le modalità qui di seguito descritte.</p>	<p><del>19.3. Spetta all'Assemblea determinare il numero degli amministratori e provvedere alla loro nomina con le modalità qui di seguito descritte.</del></p>
<p><b>19.4</b> Salvo diversa ed unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggersi. Ciascun socio potrà presentare una sola lista. I voti dei soci dovranno essere attribuiti alle liste; ciascun socio non potrà votare per più di una lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p>	<p><del>19.3</del> Salvo diversa ed unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggersi. Ciascun socio potrà presentare una sola lista. I voti dei soci dovranno essere attribuiti alle liste; ciascun socio non potrà votare per più di una lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p> <p><b>19.4 Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio.</b></p>
<p><b>19.5</b> In caso di cessazione di un consigliere, alla sua sostituzione si provvederà mediante cooptazione.</p>	<p><b>19.5</b> In caso di cessazione di un consigliere, alla sua sostituzione si provvederà mediante cooptazione.</p>
<p><b>19.6</b> Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà senza indugio essere convocata l'Assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti.</p>	<p><b>19.6</b> Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà senza indugio essere convocata l'Assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti.</p>

<p><b>ARTICOLO 20 - VICEPRESIDENTI</b></p> <p><b>20.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri uno o più Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza od impedimento.</p>	<p><b>ARTICOLO 20 – VICEPRESIDENTE</b></p> <p><b>20.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione <del>nomina tra i suoi membri uno o più Vicepresidenti, che sostituiscono</del> <b>può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente</b>, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.</p>
<p><b>ARTICOLO 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>21.1</b> Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purché in Italia, a seguito di convocazione inviata a firma del Presidente o di un Vicepresidente.</p> <p>La convocazione è fatta con raccomandata, telegramma o telefax da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza, o in caso di particolare urgenza almeno due giorni prima.</p> <p><b>21.2</b> Tuttavia, la riunione del Consiglio di Amministrazione sarà valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.</p> <p><b>21.3</b> Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Segretario, anche diverso dai componenti del Consiglio, al quale sarà affidata la redazione del processo verbale delle riunioni.</p> <p><b>21.4.</b> Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, esprimendo il proprio voto; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi pure il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro.</p> <p><b>21.5</b> Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.</p>	<p><b>ARTICOLO 21 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>21.1</b> Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purché in Italia, a seguito di convocazione inviata a firma del Presidente, <del>o di un Vicepresidente.</del> <b>La convocazione è fatta con raccomandata, telegramma o telefax, in caso di sua impossibilità, del Vicepresidente, se nominato o del consigliere più anziano di età. In caso di particolare urgenza, il Consiglio di amministrazione può essere convocato dal Collegio Sindacale.</b></p> <p>La convocazione è fatta <del>con raccomandata, telegramma o telefax</del> <b>mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento</b> da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza, o in caso di particolare urgenza <del>almeno due giorni prima.</del> <b>48 ore prima.</b></p> <p><b>21.2</b> <del>Tuttavia,</del> <b>La</b> riunione del Consiglio di Amministrazione sarà valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.</p> <p><b>21.3</b> Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Segretario, anche diverso dai componenti del Consiglio, al quale sarà affidata la redazione del processo verbale delle riunioni.</p> <p><b>21.4.</b> Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, esprimendo il proprio voto; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi pure il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro.</p> <p><b>21.5</b> Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.</p>

<p><b>ARTICOLO 22 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p><b>ARTICOLO 22 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>
<p><b>22.1.</b> Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.</p>	<p><b>22.1.</b> Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, <i>fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto 18.1.</i></p>
<p><b>22.2.</b> In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.</p>	<p><b>22.2</b> <i>Il Consiglio di Amministrazione delibera con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il compimento dei seguenti atti:</i>  <i>(a) — il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della Società;</i>  <i>(b) — la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche;</i>  <i>(e a) la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o complementari.</i></p> <p><b>22.32.</b> In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.</p>
<p><b>22.3</b> Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle materie ad esso riservate dalla legge ai sensi dell'art.2381 comma quarto c.c., non potrà delegare ad alcun amministratore o al Comitato Esecutivo la decisione relativamente alle seguenti materie:</p>	<p><b>22.43</b> Il Consiglio di Amministrazione, <i>oltre a deliberare sulle</i> alle materie ad esso riservate dalla legge ai sensi dell'art.2381 comma quarto c.c., <i>e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del presente statuto</i>, non potrà delegare ad alcun amministratore <del>o al Comitato Esecutivo</del> la decisione relativamente alle seguenti materie:  <b><i>il potere di compiere i seguenti atti:</i></b></p>
<p>(i) approvazione e modifica del business plan</p> <p>(ii) autorizzazione di qualsivoglia spesa del valore complessivo che sia singolarmente superiore a Euro 3.000.000,00= (tremilioni) o, in aggregato, sullo stesso esercizio sociale, superiore a Euro 4.000.000,00= (quattromilioni)</p>	<p>(i) approvazione e modifica del <del>business plan</del> <b><i>budget annuale e del piano industriale;</i></b></p> <p>(ii) autorizzazione di qualsivoglia spesa del valore complessivo che sia singolarmente superiore a Euro 3.000.000,00= (tremilioni) o, in aggregato, sullo stesso esercizio sociale, superiore a Euro 4.000.000,00= (quattromilioni) <b><i>qualsivoglia spesa — anche legata a contratti ed operazioni di qualsivoglia natura — di importo superiore a Euro 3.000.000,00=(tremilioni/00);</i></b></p>
<p>(iii) costituzione di garanzie reali, quali pegno ed ipoteca, e rilascio di fideiussioni di importo superiore a Euro 500.000# (cinquecentomila);</p>	<p>(iii) costituzione di garanzie reali, quali pegno ed ipoteca, e rilascio di fideiussioni di importo superiore a Euro 500.000,00= (cinquecentomila/00);</p>
<p>(iv) stipula, modifica o risoluzione di qualsiasi locazione immobiliare per un termine oltre il termine minimo previsto dalla legge applicabile e stipula, modifica o risoluzione di qualsiasi contratto di servizi, contratto di costruzione, di utenza o altri contratti che singolarmente comportino pagamenti annuali superiori a Euro</p>	<p>(iv) <del>stipula, modifica o risoluzione di qualsiasi locazione immobiliare per un termine oltre il termine minimo previsto dalla legge applicabile e stipula, modifica o risoluzione di qualsiasi contratto di servizi, contratto di costruzione, di utenza o altri contratti che singolarmente comportino pagamenti annuali superiori a Euro</del></p>

<p>3.000.000# (tremilioni) o che, in aggregato sullo stesso esercizio sociale, comportino pagamenti annuali superiori a Euro 4.000.000# (quattromilioni);</p> <p>(v) spostamento della sede di svolgimento di iniziative fieristiche;</p> <p>(vi) costituzione di società, assunzione di dismissione di partecipazioni societarie;</p> <p>(vii) proposta all'Assemblea di deliberazioni aventi ad oggetto la cessione dei marchi;</p> <p>(viii) affitto e/o cessione di rami aziendali.</p> <p><b>22.4</b> Gli organi sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2381 quinto comma c.c., con cadenza almeno semestrale.</p> <p><b>22.5</b> Le deliberazioni di cui alle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno:</p> <p>nove (9) consiglieri, se il numero dei componenti il Consiglio stabilito dall'Assemblea, con esclusione del Presidente, è uguale a undici (11);</p> <p>undici (11) consiglieri, se il numero dei componenti il Consiglio stabilito dall'Assemblea, con esclusione del Presidente, è maggiore di undici (11) e uguale od inferiore a quindici (15);</p> <p>tre (3) consiglieri, se il numero dei componenti il Consiglio stabilito dall'Assemblea, con esclusione del Presidente, è superiore a quindici (15).</p>	<p><del>3.000.000# (tremilioni) o che, in aggregato sullo stesso esercizio sociale, comportino pagamenti annuali superiori a Euro 4.000.000# (quattromilioni);</del></p> <p><del>(iv) spostamento della sede di svolgimento di iniziative fieristiche;</del></p> <p><del>(v) costituzione di società, assunzione di <b>acquisizione e/o</b> dismissione di partecipazioni societarie;</del></p> <p><del>(vi) proposta all'Assemblea di deliberazioni aventi ad oggetto la cessione dei marchi;</del></p> <p><del>(vii) affitto e/o cessione di rami aziendali.</del></p> <p><b>22.54</b> <del>Gli organi</del> <b>Gli eventuali delegati</b> sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2381 quinto comma c.c., con cadenza almeno trimestrale.</p> <p><del>22.5</del> Le deliberazioni di cui alle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno:</p> <p>nove (9) consiglieri, se il numero dei componenti il Consiglio stabilito dall'Assemblea, con esclusione del Presidente, è uguale a undici (11);</p> <p>undici (11) consiglieri, se il numero dei componenti il Consiglio stabilito dall'Assemblea, con esclusione del Presidente, è maggiore di undici (11) e uguale od inferiore a quindici (15);</p> <p>tre (3) consiglieri, se il numero dei componenti il Consiglio stabilito dall'Assemblea, con esclusione del Presidente, è superiore a quindici (15).</p>
<p><b>ARTICOLO 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>23.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea nonché gli atti che il presente Statuto sottopone alla previa autorizzazione assembleare.</p> <p>Esso potrà, tra l'altro:</p> <p>a) provvedere all'istituzione ovvero alla soppressione di sedi secondarie;</p> <p>b) provvedere all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;</p>	<p><b>ARTICOLO 23 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>23.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea nonché gli atti che il presente Statuto sottopone alla previa autorizzazione assembleare.</p> <p>Esso potrà, tra l'altro:</p> <p>a) provvedere all'istituzione ovvero alla soppressione di sedi secondarie;</p> <p>b) provvedere all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;</p> <p>c) provvedere all'attribuzione della</p>

<p>c) provvedere all'attribuzione della rappresentanza della società in capo al Direttore Generale eventualmente nominato.</p> <p><b>23.2.</b> Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri, nei limiti di cui al precedente articolo 22 e la remunerazione.</p> <p><b>23.3</b> Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, nei limiti di cui al precedente articolo 22, e la remunerazione, nonché direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti</p> <p><b>23.4.</b> Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un terzo di quelli del Consiglio.</p> <p><b>23.5.</b> Il Comitato sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>23.6.</b> Il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua istituzione.</p>	<p>rappresentanza della società in capo al Direttore Generale eventualmente nominato.</p> <p><b>23.2</b> Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare <i>al suo interno</i> un Amministratore Delegato, determinandone i poteri, nei limiti di cui al precedente articolo 22 e la remunerazione, <i>nei limiti delle decisioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. c), nonché nominare un Direttore Generale, direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.</i></p> <p><del><b>23.3</b> Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, nei limiti di cui al precedente articolo 22, e la remunerazione, nonché direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti</del></p> <p><del><b>23.4.</b> Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un terzo di quelli del Consiglio.</del></p> <p><del><b>23.5.</b> Il Comitato sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</del></p> <p><del><b>23.6.</b> Il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua istituzione.</del></p>
<p><b>ARTICOLO 24 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'</b></p> <p><b>24.1.</b> Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, e, se nominati, all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, nell'ambito della delega o poteri loro conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società per l'esecuzione, con firma libera, di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto diversamente – oltre alla rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, nonché di nominare all'uopo avvocati, periti e procuratori.</p> <p><b>24.2.</b> A ciascun Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione competono i poteri di firma e di rappresentanza sociale attribuiti al Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo, impedimento per cui la prova di fronte ai terzi sarà sufficiente la firma del Vicepresidente stesso.</p>	<p><b>ARTICOLO 24 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'</b></p> <p><b>24.1.</b> Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, e, se nominati, all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, nell'ambito della delega o poteri loro conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società per l'esecuzione, con firma libera, di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto diversamente – oltre alla rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, nonché di nominare all'uopo avvocati, periti e procuratori.</p> <p><del><b>24.2</b> A ciascun Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione competono</del> <b><i>Al Vicepresidente, qualora nominato, compete il potere di firma</i></b> e di rappresentanza sociale <b><i>attribuito</i></b> al Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo, impedimento per la cui prova di fronte a terzi sarà sufficiente la firma del Vicepresidente stesso.</p>



<p><b>24.3.</b> La rappresentanza della Società spetta, inoltre, a quelle persone, anche estranee all'Organo Amministrativo, da questo di volta in volta designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri attribuiti.</p>	<p><b>24.3.</b> La rappresentanza della Società spetta, inoltre, a quelle persone, anche estranee all'<del>Organo Amministrativo</del> <b>al Consiglio di Amministrazione</b>, da questo di volta in volta designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri attribuiti.</p>
<p><b>ARTICOLO 25 - COLLEGIO SINDACALE</b>  <b>25.1.</b> Il Collegio Sindacale è composto da cinque (5) membri effettivi e da due (2) membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, dei quali il Presidente sarà nominato dal Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b) della legge regionale Emilia-Romagna n. 12/2000.</p> <p><b>25.2.</b> L'Assemblea nominerà i membri effettivi del Collegio, escluso il Presidente, ed i membri supplenti, determinandone gli emolumenti spettanti all'intero Collegio. In ogni caso sia il Presidente che i membri, effettivi e supplenti, dovranno rispondere ai requisiti previsti all'art.2399 c.c.</p>	<p><b>ARTICOLO 25 - COLLEGIO SINDACALE</b>  <b>25.1.</b> Il Collegio Sindacale è composto da <del>cinque (5) membri effettivi</del> <b>tre (3) membri effettivi</b> e da due (2) membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il <del>Ministero della Giustizia,</del> <b>il Ministero Economia e Finanze</b> dei quali il Presidente sarà nominato dal <del>Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna,</del> ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b) della legge regionale Emilia Romagna n. 12/2000.</p> <p><b>25.2</b> L'Assemblea nominerà i membri effettivi del Collegio, <del>escluso il Presidente,</del> ed i membri supplenti, determinando gli emolumenti spettanti all'intero Collegio. In ogni caso sia il Presidente che i membri, effettivi e supplenti, dovranno rispondere ai requisiti previsti all'art.2399 c.c.</p> <p><i>Salvo diversa e unanime deliberazione dell'Assemblea il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, verrà nominato dall'Assemblea dei soci sulla base di liste presentate dai Soci.</i></p> <p><i>In tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed ogni candidato, a pena di ineleggibilità, potrà presentarsi in una sola lista.</i></p> <p><i>Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</i></p> <p><i>Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.</i></p> <p><i>Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi:</i></p> <p><i>(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista;</i></p> <p><i>(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge e di statuto prescritti per le rispettive cariche;</i></p> <p><i>(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni</i></p>

	<p><i>candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.</i></p> <p><i>La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</i></p> <p><i>Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che risulta seconda per il numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni di lista.</i></p> <p><i>Le statuizioni in materia di elezioni dei sindaci di cui sopra non si applicano nel caso sia presentata una sola lista o non ne siano presentate o quando l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione. In tali ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</i></p> <p><i>Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3) dei componenti del Collegio.</i></p>
<p><b>ARTICOLO 26 - CONTROLLO CONTABILE</b></p> <p><b>26.1.</b> Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione, ai sensi dell'art. 2409-bis. La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:</p> <p>verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se gli stessi sono conformi alle norme che li disciplinano; esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.</p>	<p><b>ARTICOLO 26 – CONTROLLO CONTABILE</b></p> <p><b>REVISIONE LEGALE</b></p> <p><b>26.1.</b> <del>Il controllo contabile</del> <i>La revisione legale dei conti è affidata</i> ad una società di revisione <i>legale esterna, iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze</i> ai sensi dell'art. 2409-bis <i>c.c.</i> La società incaricata <del>del controllo contabile</del> <i>della revisione legale dei conti</i>, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:</p> <p>verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se gli stessi sono conformi alle norme che li disciplinano; esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.</p>

<p><b>26.2.</b> L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale</p> <p><b>26.3.</b> L'assemblea, nel nominare la società di revisione incaricata, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.</p>	<p><del>26.2.</del> L'attività di <del>controllo contabile</del> <b>revisione legale dei conti</b> è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.</p> <p><del>26.3.</del> L'assemblea, nel nominare la società di revisione incaricata, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.</p>
<p><b>ARTICOLO 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</b></p> <p><b>27.1.</b> Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p><b>27.2.</b> Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge:</p> <p><b>27.3.</b> Il bilancio di esercizio è sottoposto alla certificazione di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58..</p>	<p><b>ARTICOLO 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</b></p> <p><b>27.1.</b> Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p><del>27.2.</del> Alla fine di ogni esercizio l'<del>Organo Amministrativo</del> <b>il Consiglio di Amministrazione</b> procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.</p> <p><del>27.3.</del> Il bilancio di esercizio è sottoposto alla certificazione di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.</p>
<p><b>ARTICOLO 28 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI</b></p> <p><b>28.1.</b> Gli utili netti, dopo che siano state prelevate:</p> <p>(i) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge,</p> <p>(ii) una ulteriore somma non inferiore al 15% da destinare ad una riserva statutaria, a fronte di iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) della legge regionale Emilia-Romagna n.12/2000, sono divisi tra i soci, salvo diverse deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria.</p>	<p><b>ARTICOLO 28 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI</b></p> <p><del>28.1.</del> Gli utili netti, <del>dopo che siano state prelevate:</del> <b>risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:</b></p> <p>(i) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge,</p> <p>(ii) <del>una ulteriore somma non inferiore al 15% da destinare ad una riserva statutaria, a fronte di iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) della legge regionale Emilia-Romagna n.12/2000, sono divisi tra i soci, salvo diverse deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria.</del> <b>(ii) il residuo è diviso tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria.</b></p>
<p><b>ARTICOLO 29 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'</b></p> <p><b>29.1</b> In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero di liquidatori</li> <li>- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento applicando quelle di cui sopra relative al consiglio di amministrazione, in quanto</li> </ul>	<p><b>ARTICOLO 29 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'</b></p> <p><b>29.1</b> In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero di liquidatori</li> <li>- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento applicando quelle di cui sopra relative al consiglio di amministrazione, in quanto</li> </ul>

<p>compatibili;  - a quali fra i liquidatori spetta la rappresentanza della società;  - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;  - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo, nel rispetto degli articoli 2487 e seguenti C.C.</p>	<p>compatibili;  - a quali fra i liquidatori spetta la rappresentanza della società;  - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;  - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo, nel rispetto degli articoli 2487 e seguenti c.c.</p>
<p><b>ARTICOLO 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA</b></p> <p><b>30.1.</b> Le eventuali controversie, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente atto, indipendentemente dal numero dei partecipanti coinvolti, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che giudicherà ritualmente secondo diritto.</p> <p><b>30.2.</b> Per quanto concerne il procedimento di nomina, si opererà come segue: due arbitri saranno nominati rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Bologna e dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna, mentre il terzo, facente funzione di Presidente del Collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri.</p> <p><b>30.3.</b> In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro avente funzione di Presidente, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna, su ricorso di uno dei due arbitri già designati.</p> <p><b>30.4.</b> La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.</p> <p><b>30.5.</b> Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centoottanta) giorni dall'accettazione dell'ultimo incarico.</p> <p><b>30.6.</b> Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.</p> <p><b>30.7.</b> Sono soggette alla disciplina sopra descritta anche le controversie promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia relativa alla validità ed efficacia della presente clausola compromissoria.</p>	<p><b>ARTICOLO 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA FORO COMPETENTE</b></p> <p><b>30.1.</b> <del>Le eventuali controversie, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente atto, indipendentemente dal numero dei partecipanti coinvolti, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che giudicherà ritualmente secondo diritto.</del></p> <p><b>30.2.</b> <del>Per quanto concerne il procedimento di nomina, si opererà come segue: due arbitri saranno nominati rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Bologna e dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna, mentre il terzo, facente funzione di Presidente del Collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri.</del></p> <p><b>30.3.</b> <del>In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro avente funzione di Presidente, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna, su ricorso di uno dei due arbitri già designati.</del></p> <p><b>30.4.</b> <del>La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.</del></p> <p><b>30.5.</b> <del>Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centoottanta) giorni dall'accettazione dell'ultimo incarico.</del></p> <p><b>30.6.</b> <del>Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.</del></p> <p><b>30.7.</b> <del>Sono soggette alla disciplina sopra descritta anche le controversie promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia relativa alla validità ed efficacia della presente clausola compromissoria.</del></p> <p><b>30.1</b> <i>Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente statuto, o connessa allo stesso, è esclusivamente competente il Tribunale di Bologna.</i></p>

**ARTICOLO 31 – RINVIO**

**31.1.** Per tutto quanto qui non disciplinato, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.

**ARTICOLO 31 – RINVIO**

**31.1.** Per tutto quanto qui non disciplinato, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.